

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Università degli Studi di Genova, codice fiscale e partita iva n. 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Paolo Comanducci nato a Roma il 26.09.1950, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19.02.2020, nel seguito indicata come "l'Università";

E

Ecospray Technologies S.r.l., con sede legale a Voghera, Via Ricotti n. 5, 27058, partita IVA 02116830189, pec: pec@pec.ecospray.eu rappresentata dal proprio amministratore delegato, Dott. Stefano Di Santo, nato a Milano il 17/04/1970, domiciliato per la presente carica presso la suddetta sede, nel seguito indicata come "la Società"

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

- Ecospray Technologies, società specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi per il trattamento e il raffreddamento di aria e gas, produce, commercializza e manuziona, tra gli altri, sistemi di trattamento delle emissioni emesse dai motori a combustione interna per la rimozione di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx) e particolato (Particulate Matters PM) installati a bordo delle navi;

- l'Università ha tra i propri Dipartimenti riferimenti di eccellenza nelle attività di ricerca e formazione, nei campi dell'ingegneria, dell'informatica ed in tutti i settori scientifici disciplinari connessi, nonché nelle discipline correlate ai temi economico gestionali ed ai processi comunicativi avanzati, esprimendo competenze pienamente riversabili nelle azioni prima citate;
- l'Università ha costituito in data 2.5.2019 il Centro del mare, quale centro strategico di Ateneo, con lo scopo di promuovere contestualmente, e in una visione transdisciplinare, gli obiettivi della didattica, ricerca e trasferimento tecnologico, nonché terza missione sul tema del mare;
- è interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collaborazione ed attuare nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca di entrambi gli Enti oggetto della presente convenzione e di favorire la diffusione delle tematiche marittime;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti convengono circa la possibilità di intraprendere iniziative

nell'ambito delle sottoelencate finalità, sulla base di percorsi che risulteranno meglio definiti mediante la stipula di appositi accordi attuativi redatti fra le Parti e/o la Società e le diverse strutture universitarie interessate (dipartimenti/scuole/centri), nel rispetto della presente convenzione quadro e della vigente normativa. Le citate iniziative potranno riguardare:

a) collaborazioni per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente:

Ecospray Technologies dichiara la propria disponibilità a offrire collaborazione e supporto per attività quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento da regolarsi attraverso convenzioni attuative previste dalla normativa vigente;
- l'organizzazione di visite indirizzate agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso reti nazionali e internazionali a cui l'Università degli Studi di Genova e la Società aderiscono;
- l'organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- l'organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti dell'Università sia di esperti della Società.

Le sopra citate attività saranno, per quanto possibile, pianificate annualmente di concerto tra le Parti e saranno subordinate all'approvazione delle strutture universitarie interessate (dipartimenti/scuole/centri) nelle cui delibere verranno definite modalità e con-

dizioni, nonché aspetti di natura finanziaria per la loro realizzazione.

Analogamente la Società potrà avviare tali iniziative subordinatamente all'accertata disponibilità per parte sua dei fondi destinabili e della compatibilità con le proprie esigenze tecnico organizzative.

b) collaborazioni per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

L'Università e la Società favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori di interesse comune.

In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l'Università e la Società partecipano;
- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- promozione della cultura del settore marittimo e dell'efficienza energetica.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università e la Società, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o la Società e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno in particolare i contenuti della collaborazione ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività didattiche, formative e di ricerca, sviluppo ed innovazione, la rispettiva durata, l'ammontare e le modalità di erogazione degli eventuali contributi, la disciplina relativa all'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Articolo 4 – Comitato Operativo

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 le Parti costituiscono uno specifico Comitato Operativo, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell'accordo, composto da un componente scelto da ciascuna delle Parti all'interno del proprio organico, con il compito di coordinare e promuovere congiuntamente le linee di azioni comuni, verificandone periodicamente la realizzazione, valutando e promuovendo le diverse collaborazioni didattiche, scientifiche e gestionali.

Per l'Università il componente è il Prof. Federico Silvestro.

Per la Società il componente è Dott. Daniele Patuelli.

2. Il Comitato Operativo potrà di volta in volta decidere il coinvol-

gimento di altri soggetti esperti interni all'Ateneo ed alla Società, in relazione a ciascun specifico settore di attività previsto.

3. I componenti del Comitato Operativo non hanno diritto ad alcuna remunerazione.

Art. 5 - Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati in specifici accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, per uguale periodo, previa delibera dell'Organo Competente. Secondo i principi generali dell'attività amministrativa enunciati nell'art. 1 della Legge 241/90 ed in particolare secondo il criterio di trasparenza amministrativa, resta escluso il tacito rinnovo.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even-

tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi e dall'art. 15.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della Società coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti,

l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione risultante dagli accordi attuativi di cui all'art. 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie, agli studi e ai prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 – Riservatezza

1. Ai fini della presente convenzione, per “informazioni confidenziali” si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque informazione, dato o conoscenza riguardante la collaborazione oggetto della presente convenzione, nonché qualunque informazione, dato o conoscenza, specifiche, layout, progettazione, disegno, formula, tecnica, algoritmo, programma per computer, know-how, prodotto di esempio, dati di test, informazioni relative a ingegneria, produzione, vendite, marketing, gestione o qualità controllo, listini della Società, informazioni finanziarie o altre informazioni relative alle operazioni commerciali, relative all'attività di ciascuna delle due Parti, trasmesse da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della convenzione stessa.

2. Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni che erano già di pubblico

dominio prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della presente convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- diventa di pubblico dominio senza che ci sia inadempienza della convenzione;
- è ottenuta dalla Parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- è accertata o sviluppata dalla Parte ricevente in modo indipendente dalla Parte divulgante ed in buona fede.

3. Le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, per la durata della presente convenzione a non divulgare le informazioni confidenziali, né in tutto, né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi e a non utilizzarle, né in tutto, né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 10 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro della Società assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti e

dei laureati ospitati presso la Società.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Società ospitato nei locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano a provvedere al coordinamento delle attività da ciascuna svolte fornendo dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro di propria competenza e sulle relative misure di prevenzione e protezione di emergenza presenti.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della Società sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. La Società garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione quadro presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi

all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione quadro e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.lgs 10.08.2018 n. 101.

Art. 13 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano riguardo al personale e ad eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 – Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012

1. La Società e l'Università dichiarano di aver preso piena conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali adottati da ciascuna Parte ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e i correlati Codici di comportamento e Codice Etico dell'Università, e si impegnano a dare idonee disposizioni al proprio personale affinché venga garantito il rispetto degli stessi e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità.

2. L'inosservanza, anche parziale, dei richiamati Modelli e Codici costituisce grave inadempimento alla presente convenzione, per effetto del quale a ciascuna Parte è, sin d'ora, riservata la facoltà, previo invio di lettera raccomandata a/r o mediante PEC di:

- sospendere l'esecuzione della presente Convenzione e degli eventuali accordi attuativi fino alla cessazione dell'inadempimento;

- risolvere la convenzione, fermo restando l'obbligo della Parte inadempiente di risarcire ogni danno comunque subito dall'altra Parte, manlevandola per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

Art. 15 – Sanzioni economiche ed embargo

1. L'Università riconosce che la Società è soggetta a leggi e regolamenti internazionali che impongono embargo e sanzioni economiche a determinati paesi, società, entità e/o individui.

2. L'Università né alcuna entità ad essa riconducibile, né alcun direttore, funzionario, dipendente, agente, affiliato o rappresentante dell'Università o di una delle entità ad essa riconducibile, è una persona fisica o giuridica che è, o è di proprietà o controllata da una persona fisica o giuridica che è e non sarà: (A) oggetto di sanzioni gestite o applicate dall'US Office of Foreign Assets Control - come società o individui che figurano nella Specially Designated Nationals List o nella Foreign Sanctions Evaders List - nonché sulla US State Department's Terrorist Exclusion List, sulla United Nations Consolidated List, sulla European Union Consolidated List, sulla Her Majesty's Treasury Consolidated List, sulla Australia Foreign Affairs Consolidated List o qualsiasi altra società/persona con cui/quali a società o individui statunitensi ed europei è vietato fare affari nell'ambito dei vari programmi di sanzioni economiche (collettivamente, "Sanzioni") o (B) situati, organizzati o residenti in un paese o territorio che è sog-

getto a sanzioni (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Crimea, Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan e Siria). L'Università non utilizzerà, direttamente o indirettamente, i proventi dell'offerta, né presterà, contribuirà o altrimenti renderà disponibili tali proventi a qualsiasi consociata, partner di joint venture o altra persona fisica o giuridica: (A) per finanziare o facilitare attività o affari di o con qualsiasi individuo o entità o in qualsiasi paese o territorio che, al momento di tale finanziamento o agevolazione, è soggetto a sanzioni; o (B) in qualsiasi altro modo che comporterà una violazione delle sanzioni da parte di qualsiasi individuo o entità (incluso qualsiasi individuo o entità che partecipa all'offerta, sia come sottoscrittore, consulente, investitore o altro).

3. L'Università e le entità ad essa riconducibili non si sono impegnati consapevolmente, non sono ora consapevolmente coinvolti e non intraprenderanno alcuna relazione o transazione con alcun individuo o entità o in qualsiasi paese o territorio che, al momento della negoziazione o della transazione, sia o era oggetto di sanzioni.

4. L'Università informerà immediatamente la Società nel caso in cui venga aggiunto a un elenco di sanzioni e/o abbia consapevolmente effettuato una transazione sanzionata.

5. Qualsiasi violazione di un obbligo contenuto nella presente Clausola costituisce una violazione sostanziale del Contratto e autorizza la Società a risolvere il Contratto con effetto immediato e fatti salvi eventuali ulteriori diritti o rimedi disponibili in virtù della presente clausola o della legge. Nonostante quanto diversamente stabilito nel

Contratto, l'Università dovrà, senza alcuna limitazione, indennizzare e mantenere indenne la Società per tutte le responsabilità, danni, costi o spese sostenute a seguito di tale violazione e/o risoluzione del Contratto, o derivanti dalle restrizioni all'esportazione nascoste dall'Università.

Art. 16 - Controversie

1. Le Parti, attraverso i rispettivi legali rappresentanti o loro delegati, concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione della presente convenzione. In caso di mancato accordo, la risoluzione di ogni controversia inerente alla validità, efficacia, esecuzione, interpretazione ed applicazione della presente convenzione è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Genova.

Art. 17 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 15 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà alla Società il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Università degli Studi di Genova

Ecospray Technologies Srl

Il Rettore

L'Amministratore Delegato

Prof. Paolo Comanducci

Dott. Stefano Di Santo